

**Caso n. 23/2009**

**XIX Campionato Invernale d'Abruzzo - Club Nautico Pescara**

**ITA 367 c/ Comitato di regata**

Regola F 2.1 - *L'appello deve dichiarare il motivo per cui l'appellante ritiene non corrette la decisione presa o le procedure seguite dal comitato per le proteste.*

**LA GIURIA D'APPELLO**

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto ed Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti (componente supplente) e con Anna Maria Bonomo (uditrice), ha emesso la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 367, denominata Jonathan II, con nota del 23 dicembre 2009 (protocollata in arrivo il 31 dicembre 2009), contro la decisione emessa l'8 dicembre 2009 dal Comitato per le proteste del XIX Campionato Invernale d'Abruzzo organizzato dal Club Nautico Pescara, con la quale è stata respinta la richiesta di riparazione presentata in data 6 dicembre 2009 da ITA 367 in relazione ad un presunto errore del Comitato di regata per non aver atteso nel dare la partenza della prova disputata l'8 novembre 2009 mentre la barca in questione era impegnata a prestare soccorso ad un componente del proprio equipaggio, con la conseguenza di non aver potuto partecipare alla prova stessa.

L'appello in esame è formulato come segue:

*“Il sottoscritto... omissis... chiede a codesta spettabile Giuria riparazione per un torto subito durante il XIX Campionato Invernale d'Abruzzo.*

*Nella prova dell'otto novembre c.a, in condizioni meteo-marine molto difficili, un componente del mio equipaggio si è sentito male; ho chiesto soccorso al Comitato di regata, che non avendo mezzi di soccorso a disposizione mi ha autorizzato ad allontanarmi temporaneamente dal campo di regata per poter portare a terra il mio uomo.*

*Nel frattempo, durante il trasporto a terra del membro del mio equipaggio, il Comitato di regata senza aspettare il mio ritorno ha dato le procedure di partenza inficiando così la mia posizione in classifica.*

*Ho presentato regolare richiesta di riparazione, ma essa mi è stata respinta.*

*Reputando tale decisione non corretta e non consona allo spirito sportivo che contraddistingue dette manifestazioni chiedo la riapertura della discussione.*

*In fede ...omissis...”*

La Giuria d'appello rileva che la domanda è sicuramente anomala perché non riporta alcun motivo per cui JONATHAN ritiene non corretta la decisione di respingere la richiesta di riparazione. Infatti, a norma della regola F 2.1, l'appello deve dichiarare il motivo per cui l'appellante ritiene non corrette la decisione presa o le procedure seguite dal comitato per le proteste.

Per questi motivi

la Giuria d'appello dichiara inammissibile la domanda di JONATAN II.

Così deciso a Genova in data 5 marzo 2010.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale